

PROGRAMMA ANNUALE 2017 DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Riferimenti normativi:

1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie";

2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...";

3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo";

5. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

6. l'articolo 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;

Dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.lgs 163/06;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2008).

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) è previsto per l'anno 2017 in euro 21.300,00 .I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il limite massimo della spesa, anche per l'anno 2017 per gli incarichi di studio e di consulenza la spesa non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009 (€ 3.332,26) ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122. (nel 2017 la spesa stanziata è prevista in € 2.000,00) .

INCARICHI SPECIALISTICI NON SOGGETTI AL LIMITE

Settore ambiente

ATTIVITA': iniziative a salvaguardia dell'ambiente

IMPORTO: Euro 2.300,00 (cap. 1096/4)

Riferimenti di Bilancio:

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità: mantenimento della certificazione ISO 14001:2004

Professionalità/Specializzazione richieste: soggetto abilitato alla funzione di Auditor Interno del sistema di gestione ambientale

Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità richiesta.

Settore ambiente

ATTIVITA': iniziative a salvaguardia dell'ambiente

IMPORTO: Euro 2.000,00 (cap. 254/1)

Riferimenti di Bilancio:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico

Finalità: controllo e manutenzione dei manufatti contenente amianto

Professionalità/Specializzazione richieste: idoneità al ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto" (e la registrazione in apposito elenco presso il Settore Prevenzione, Igiene, Sanità pubblica e veterinaria della Regione Liguria)

Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità richiesta

Settore sociale

1) **ATTIVITA':** Attività clinica, limitatamente a diagnosi psicologica, sostegno, consulenza;

IMPORTO: Euro 15.000,00 (cap. 1365)

Riferimenti di Bilancio:

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità: prevenzione, cura, riabilitazione

Professionalità/Specializzazione richieste: psicologo

Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità richiesta

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SOGGETTI A LIMITE

Settore Lavori pubblici

- 1) **ATTIVITA'**: incarico di consulenza per il rilascio di autorizzazioni sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale n. 4/99 e s.m.i.

IMPORTO: Euro 2.000,00 (cap. 254)

Riferimenti di Bilancio:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico

Finalità: supporto nell'esame delle pratiche per il rilascio di autorizzazioni sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale n. 4/99 e s.m.i.

Professionalità/Specializzazione richieste: Geologo

Motivazione che giustifica affidamento esterno: L'attività richiede le professionalità sopra indicate in quanto si compone di diversi apporti tecnici interdisciplinari (topografici, idraulici, geologici). Il personale presente presso il settore competente non ha specifiche esperienze né strumentazioni in materia topografica, ovvero è totalmente dedicato ad altre attività tecnico amministrative di istituto che potrebbero subire rallentamenti laddove venisse diversamente impegnato.